



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## **COMITATO REGIONALE VENETO**

VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)  
CENTRALINO: 041 25.24.111  
FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140

Indirizzo Internet: [www.figcvenetocalcio.it](http://www.figcvenetocalcio.it)  
e-mail: [vecalcio.segreteria@figc.it](mailto:vecalcio.segreteria@figc.it)

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 17/06/2020 STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

#### **Sommario**

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	2317
2. COMUNICAZIONI LND.....	2317
Com.Uff. n. 313 – Deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F. ....	2317
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	2317
Richieste di Affiliazione alla F.I.G.C./L.N.D. e alla F.I.G.C./S.G.S., Fusioni, Scissioni, Cambi di denominazione sociale, Cambi di sede sociale, Trasformazioni validi per la Stagione Sportiva 2020/2021 .....	2317
A) DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF) .....	2318
B) FUSIONI.....	2321
C) SCISSIONI .....	2322
D) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE .....	2323
E) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE.....	2324
F) CAMBIO DI SEDE SOCIALE.....	2325
G) CAMBIO DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTI E VICEVERSA.....	2326
H) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE .....	2326
I) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI.....	2327
Art.15 Affiliazioni .....	2328
Art.20 - Fusioni - Scissioni - Conferimenti d'Azienda.....	2329
Art.52 - Titolo sportivo .....	2330

ATTO COSTITUTIVO (fac-simile).....	2332
STATUTO (fac-simile).....	2334
DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA .....	2340
DATI FISCALI.....	2341
5. ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE .....	2342

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

## 2. COMUNICAZIONI LND

### **Com.Uff. n. 313 – Deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F.**

Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. della LND n. 313 del 10 giugno 2020, avente per oggetto :

*““Disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021, ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per le Società dilettantistiche e del Settore Giovanile Scolastico.””*

## 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

### **Richieste di Affiliazione alla F.I.G.C./L.N.D. e alla F.I.G.C./S.G.S., Fusioni, Scissioni, Cambi di denominazione sociale, Cambi di sede sociale, Trasformazioni validi per la Stagione Sportiva 2020/2021**

Qui di seguito si riportano le modalità alle quali le Società devono attenersi per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C, nonché per la presentazione delle pratiche relative alle Fusioni tra Società, Scissioni, Cambio di denominazione sociale, Cambio di sede sociale, Trasformazione da Società di capitali in Società di persone e da Società di persone a Società di capitali (eventuali variazioni sui temi saranno tempestivamente rese note).

Visti gli argomenti trattati, si è ritenuto opportuno mettere a disposizione dei fruitori, a margine del presente Comunicato i seguenti temi:

- 1) Articoli delle NOIF (15 – 20 – 52) trattanti i seguenti argomenti (si ricorda per le fusioni la deroga per la stagione 2020/2021 riportata dal C.U. n. 313 della L.N.D. )
- 2) Modello di Atto Costitutivo
- 3) Modello di Statuto
- 4) Dichiarazione di appartenenza o meno al settore per l'attività giovanile e scolastica
- 5) Modello dati fiscali

## A) DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF)

**Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in DUPLICE COPIA**

“Per ottenere l’affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale Veneto che esprime sulla stessa il proprio parere”

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all’attività organizzata dalla LND o esclusivamente all’attività di Settore Giovanile e Scolastico** dovranno presentare al Comitato Regionale Veneto (Marghera – Via della Pila n.1) :

- il **MODULO FEDERALE** predisposto dalla Segreteria Federale, in carta sensibile e in triplice copia, reperibile presso la Segreteria del Comitato Regionale Veneto;
- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi (CAP e indirizzo e-mail compresi);
- trattandosi di carta chimica accertarsi della leggibilità delle copie;
- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto.

**Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle squadre ai campionati.**

### **b) Tipologia (sigla) e denominazione sociale**

la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004) :

A.S.D.	=	Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D.	=	Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
S.S.D.	=	Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D.	=	Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D.	=	Società Calcio Dilettantistica
C.S.D.	=	Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D.	=	Football Club Dilettantistico
A.P.D.	=	Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D.	=	Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D.	=	Unione Sportiva Dilettantistica
POL. D.	=	Polisportiva Dilettantistica

**N.B.** La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- **agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione (cfr.art. 17,comma 1) N.O.I.F.)**

**Prima di redigere gli atti, le costituendi società sono invitate a contattare la Segreteria del Comitato Regionale per ottenere un parere preventivo sull'utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la documentazione completa.**

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti, verranno restituite per l'eventuale regolarizzazione; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

### **b 1) Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI :**

- "Scuola Calcio" non é denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti.
- "Nuova", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX é incompatibile con "Nuova XXXX");
- "Rinascita", "ANNO" qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX é incompatibile con "Rinascita XXXX");
- altro esempio per denominazione XXXXX incompatibile con "2019 XXXXX"
- sono pure incompatibili le denominazioni Giovani XXXX – Giovanile XXXX – Boys XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili.
- denominazioni di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che non riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, ecc.)

Per opportuna conoscenza si precisa che l'inserimento o la variazione del relativo dato è sempre di competenza dei Comitati, anche nel caso di "nuova affiliazione". Il mancato inserimento del detto dato preclude alle società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

### **c) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società**

Si rammenta che l'inserimento o la variazione del relativo dato è sempre di competenza dei Comitati, anche nel caso di "nuova affiliazione". Il mancato inserimento del detto dato preclude alle società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome – nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli
2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante
3. **Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA delle società,** a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
4. Il codice fiscale / partita IVA deve identificare in modo univoco una società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita iva
5. **I dati se incompleti, non devono essere inseriti**

#### **d) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare**

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve esistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società, un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

#### **e) Tassa di affiliazione**

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Veneto, dell'importo di:

€ 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti (salvo conferma da parte della Federazione);

€ 20,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica (salvo conferma da parte della Federazione)

#### **f) Atto costitutivo e Statuto sociale**

La Società che richiede l'affiliazione alla F.I.G.C. deve presentare l'Atto costitutivo e lo Statuto sociale:

- a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (come da facsimile in calce al presente Comunicato e a disposizione anche presso le Delegazioni Periferiche)
- b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (come da facsimile in calce al presente Comunicato a disposizione anche presso le Delegazioni Periferiche)

#### **g) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (solo per le Società che intendono svolgere attività dilettantistica)**

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il modulo fac-simile in calce al presente Comunicato.

N.B. – La presente dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

#### **h) Modulo dati fiscale**

La Società deve compilare i dati richiesti secondo il modulo fac-simile in calce al presente Comunicato.

#### **i) Copia del cedolino di attestazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate**

## **B) FUSIONI**

**(dovrà essere presentato il modulo dei dati fiscali e del codice campo di gioco)**

**Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in DUPLICE COPIA**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.V.**  
**VENERDI' 10 LUGLIO 2020 - ORE 13.00 (PERENTORIO)**  
**UFFICI APERTI ORARIO CONTINUATO**

La domanda di fusione tra due o più Società deve essere depositata esclusivamente presso il Comitato Regionale Veneto (Marghera – Via della Pila n.1) e/o comunque pervenire entro il termine su indicato, (accompagnata dall'apposito modulo in carta sensibile predisposto dalla Segreteria federale, in tre copie leggibili, reperibile presso la Segreteria del Comitato Regionale) corredata da :

- copia originale / autentica dei **verbali assembleari disgiunti dei Soci** delle Società che hanno deliberato la fusione, che devono riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario delle rispettive Assemblee;
- copia originale / autentica del **verbale assembleare congiunto dei Soci** delle Società che richiedono la fusione, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell'Assemblea che hanno diretto i lavori assembleari;
- nuovo atto costitutivo e nuovo statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione sportiva 2020/2021.
- Modello Dati Fiscali (fac-simile in calce al presente Comunicato).
- Copia del cedolino di attestazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare **le Assemblee generali dei SOCI**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società se già esistente con identica o simile denominazione e comporta, per la Società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre **precedere e non seguire la denominazione**;
- alle richieste di fusione accolte, non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 1° luglio 2020;
- **Il nuovo numero di codice della società sorgente dalla fusione verrà inserito nel sistema informativo della LND direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti**
- le delibere delle Società inerenti la fusione **devono espressamente prevedere - quale condizione della loro efficacia - l'approvazione della F.I.G.C.**
- le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 comma 7) delle N.O.I.F.

**Prima di redigere gli atti, le società interessate alla fusione sono invitate a contattare la Segreteria del Comitato Regionale per ottenere un parere preventivo sull'utilizzo della denominazione prescelta per la Società che andrà a sorgere. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la pratica di fusione dopo aver esaminato la documentazione completa.**

*Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F., e in base alle disposizioni in deroga di cui all'allegato del C.U. n. 313 della LND del 10 Giugno 2020 (che si allega al presente CU)*

## **C) SCISSIONI**

**Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in DUPLICE COPIA**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.V.**  
**VENERDI' 10 LUGLIO 2020 - ORE 13.00 (PERENTORIO)**  
**UFFICI APERTI ORARIO CONTINUATO**

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

**Non è consentita la scissione della solo attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di scissione dovranno essere depositate esclusivamente presso il Comitato Regionale Veneto (Marghera – Via della Pila n.1) e/o comunque pervenire entro il termine su indicato corredate da :

- copia originale del verbale **dell'Assemblea dei SOCI** che ha deliberato la scissione, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- **domanda di affiliazione** per ogni altra Società sorta dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo e tassa di affiliazione, nonché i moduli relativi ai dati fiscali e alla dichiarazione di attività o meno al S.G.S.); non sarà riconosciuta una data anteriore al 1° luglio 2020.
- **il numero di Codice della Società richiedente l'affiliazione verrà inserito nel sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti.**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque : elenco nominativo dei calciatori/calciatrici attribuiti alle società oggetto di scissione, con firma degli interessati per accettazione;
- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere - quale condizione della sua efficacia – l'approvazione della F.I.G.C.**

*Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F., e in base alle disposizioni in deroga di cui all'allegato del C.U. n. 313 della LND del 10 Giugno 2020 (che si allega al presente CU)*



**Prima di redigere gli atti, le società interessate sono invitate a contattare la Segreteria del Comitato Regionale per ottenere un parere preventivo sull'utilizzo della denominazione prescelta e l'ubicazione della sede sociale in ordine alla nuova Società che nascerà a seguito della scissione. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la pratica della scissione dopo aver esaminato la documentazione completa.**

## **D) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE**

**Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in DUPLICE COPIA**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.V.**  
**LUNEDI' 29 GIUGNO 2020 - ORE 16.30 (PERENTORIO)**  
**UFFICI APERTI ORARIO CONTINUATO**

Le domande in oggetto dovranno essere depositate esclusivamente presso il Comitato Regionale Veneto (Ve. Marghera – Via della Pila n.1) e/o comunque pervenire entro il termine su indicato, accompagnate dall'apposito modulo, in carta sensibile, predisposto dalla Segreteria Federale, in tre copie leggibili reperibile presso la Segreteria del Comitato Regionale Veneto, oppure in tre moduli compilati in originali corredati da:

- copia originale del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- atto costitutivo **originario** (il documento redatto all'atto dell'affiliazione);
- nuovo Statuto sociale variato e quindi **riportante la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione sportiva 2020/2021.

Si richiama l'attenzione:

- il verbale dovrà riguardare **l'Assemblea generale dei SOCI** non avendo titolo a deliberare il cambio il Consiglio Direttivo o il Presidente della società stessa;
- le domande dovranno essere sempre corredate dall'atto costitutivo originario e dallo statuto sociale aggiornato della Società;
- la nuova denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società, se già esistente con identica o simile denominazione e quindi comporta, **l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione**;
- non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

- per quanto attiene alle sole Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio femminile, fatte salve le disposizioni generali in ordine di applicazione dell'art. 17 delle N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima. Pertanto nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società ( cfr. Circolare della LND n. 14 del 29/11/2005).

**Prima di redigere gli atti, le società interessate sono invitate a contattare la Segreteria del Comitato Regionale per ottenere un parere preventivo sull'utilizzo della nuova denominazione prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di cambio di denominazione dopo aver esaminato la documentazione completa.**

## **E) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE**

**Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in DUPLICE COPIA**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.V.**  
**LUNEDI' 29 GIUGNO 2020 - ORE 16.30 (PERENTORIO)**  
**UFFICI APERTI ORARIO CONTINUATO**

In deroga agli art. 18 e 20 delle NOIF per la stagione sportiva 2020/2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni :

- La società deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione sportiva
- La società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in una provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- Non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Le modalità sono le stesse riportate per i Cambi di denominazione sociale; valgono le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

La delibera della Società inerente il cambio di sede **deve espressamente prevedere - quale condizione della sua efficacia - l'approvazione del Presidente Federale.**

***I cambi di denominazione e sede sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F., e in base alle disposizioni in deroga di cui all'allegato del C.U. n. 313 della LND del 10 Giugno 2020 (che si allega al presente CU)***

**Prima di redigere gli atti, le società interessate sono invitate a contattare la Segreteria del Comitato Regionale per ottenere un parere preventivo sull'utilizzo della nuova denominazione prescelta, nonché dell'ubicazione della nuova sede sociale. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di cambio di denominazione e sede dopo aver esaminato la documentazione completa.**

## **F) CAMBIO DI SEDE SOCIALE**

**Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in DUPLICE COPIA**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.V.**  
**LUNEDI' 29 GIUGNO 2020 - ORE 16.30 (PERENTORIO)**  
**UFFICI APERTI ORARIO CONTINUATO**

In deroga agli art. 18 e 20 delle NOIF per la **stagione sportiva 2020/2021**, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni :

- La società deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione sportiva
- La società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in una provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- Non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Le modalità sono le stesse riportate per i punti riguardanti i cambi di denominazione e di denominazione e sede sociale.

**Prima di redigere gli atti, le società interessate sono invitate a contattare la Segreteria del Comitato Regionale per ottenere un parere preventivo sull'utilizzo della nuova ubicazione della sede sociale prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di cambio di denominazione dopo aver esaminato la documentazione completa.**

*I cambi di sede sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F., e in base alle disposizioni in deroga di cui all'allegato del C.U. n. 313 della LND del 10 Giugno 2020 (che si allega al presente CU)*

## **G) CAMBIO DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTI E VICEVERSA**

**Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in DUPLICE COPIA**

### **1) Cambio di attività da Settore Giovanile e Scolastico a Settore Dilettanti**

Le Società interessate, per passare al Settore Dilettantistico, dovranno presentare una nuova “domanda di affiliazione alla F.I.G.C.” che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :

- modulo “domanda di affiliazione” in triplice copia;
- dichiarazione di disponibilità di campo di gioco;
- dichiarazione di attività o meno al S.G.S.;
- versamento di tassa di affiliazione dell’importo di € 65,00.-

Si precisa che all’atto della richiesta di affiliazione, dovranno comunque essere presentati l’attuale atto costitutivo e lo statuto sociale.

### **2) Cambio di attività da Settore Dilettanti a Settore Giovanile e Scolastico**

Le Società interessate dovranno presentare istanza motivata al Comitato Regionale Veneto chiedendo l’autorizzazione per la variazione dell’attività. Il C.R. Veneto esprimerà il proprio parere al riguardo e trasmetterà l’istanza per competenza, tramite la Lega Dilettanti, al Presidente Federale che si pronuncerà al riguardo.

Si ribadisce che le richieste dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.D. a partire dal 22 Giugno 2020. La L.N.D., verificati i documenti, provvederà ad inoltrarle alla F.I.G.C..

## **H) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE**

**Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in DUPLICE COPIA**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.V.**  
**LUNEDI' 29 GIUGNO 2020 - ORE 16.30 (PERENTORIO)**  
**UFFICI APERTI ORARIO CONTINUATO**

Per quanto attiene alla tempistica di tali trasformazioni, tenuto conto che le medesime comportano anche un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’Art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 6 luglio antecedente all’inizio dell’attività agonistica; quindi, per consentire il rispetto dell’iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al C.R. Veneto entro **Lunedì 29 Giugno 2020 ore 17.00.**

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto D).

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in società di persone é disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile.

Si ricorda comunque che l’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

## **I) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI**

**Ricordiamo che tutta la documentazione deve essere prodotta in DUPLICE COPIA**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.V.  
LUNEDI' 29 GIUGNO 2020 - ORE 16.30 (PERENTORIO)  
UFFICI APERTI ORARIO CONTINUATO**

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali, devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di puro Settore), a partire dal termine dell'attività ufficiale fino a **Lunedì' 29 Giugno 2020**, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17 N.O.I.F.), **corredata dalla delibera di trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

**Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della Società prima della trasformazione**

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto D).

**Si ricorda comunque che l'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.**

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0

Il C.R. Veneto ritiene inoltre opportuno riportare, qui di seguito, il testo degli Artt. n. 15, 20 e n. 52 delle NOIF:

## **Art.15 Affiliazioni**

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
  - a) atto costitutivo e statuto sociale;
  - b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
  - c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.
- 7.bis** Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.
8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

## Art.20 - Fusioni - Scissioni - Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, devono pervenire agli Uffici della Segreteria Federale di Roma entro il 5 luglio di ogni anno, quindi, per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al C.R. Veneto entro **Lunedì 24 Giugno 2019, ore 17,00**.  
Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno (entro tale data devono essere pervenute alla F.I.G.C. Nazionale).  
Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.
4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO. VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.
5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affilatasi per prima.  
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.  
In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.
7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
- a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da **almeno due stagioni sportive;**
  - b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico - giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
  - c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. \*

\* **DEROGA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 – C.U. N. 313 DELLA L.N.D.**

### **Art.52 - Titolo sportivo**

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.
3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente della F.I.G.C., previo parere vincolante della CO.VI.SO.C. ove il titolo sportivo concerna un Campionato professionistico a condizione che la nuova società, con sede nello stesso Comune della precedente dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza :
  - 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
  - 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla FIGC;
  - 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
  - 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
  - 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.



4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolvga gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.
5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.
10. **(precedenti abrogati)** In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società: a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato; b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo. La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.

## **ATTO COSTITUTIVO (fac-simile)**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., si conviene a stipula quanto segue:

Tra i signori:

- a. ...., nato a ..... il  
....., residente a ..... in via ....., professione  
..... (codice fiscale: .....) )
- b. ...., nato a ..... il  
....., residente a ..... in via ....., professione  
..... (codice fiscale: .....) )
- c. ...., nato a ..... il  
....., residente a ..... in via ....., professione  
..... (codice fiscale: .....) )
- d. ...., nato a ..... il  
....., residente a ..... in via ....., professione  
..... (codice fiscale: .....) )
- e. ...., nato a ..... il  
....., residente a ..... in via ....., professione  
..... (codice fiscale: .....) )

- 1) è costituita, ai sensi degli arti. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione  
"....."  
con sede in .....  
CAP.....Via.....n.....
- 2) L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio -Lega Nazionale Dilettanti.  
A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.
- 3) Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.
- 4) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
- 5) L'Associazione è retta dalla Statuto, composto dai suoi 25 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei sigg.ri:

.....  
.....  
.....  
.....

I consiglieri eleggono :

..... alla carica di Presidente e dirigente responsabile per le attività federali;

..... alla carica di Vice Presidente;

..... alla carica di Segretario-Tesoriere;


Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firme

.....  
.....  
.....



## **STATUTO (fac-simile)**

### **Art. 1 -Denominazione e sede**

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

.....

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in ..... . CAP ..... . Via .....  
n. ....

### **Art. 2 -Scopo**

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

### **Art. 3 -Colori sociali**

I colori sociali sono .....

### **Art. 4 -Affiliazione**

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

### **Art. 5 -Patrimonio**

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

### **Art. 6 -Entrate**

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci ;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere; d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

### **Art. 7 -Alino sociale**

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve

o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

### **Art. 8 -Soci**

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

### **Art. 9 -Domanda di ammissione**

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di l'elezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il ..... di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

### **Art.10 -Categorie dei soci**

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
- c) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
- d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

### **Art. 11 -Diritti dei soci**

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

### **Art. 12 -Decadenza dei soci**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

### **Art. 13 -Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

### **Art. 14 -Assemblea dei soci**

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare su l'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione,

#### **Art. 15 -Validità assembleare**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dell' Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell' Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

#### **Art. 16 -Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell' Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

#### **Art. 17 –Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 18 -Cariche sociali**

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno ..... giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell' Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell' Associazione.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

### **Art. 19 -Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall' Assemblea ordinaria fino ad un massimo di ..... eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall' Assemblea.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

### **Art. 20 –Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all' Assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

### **Art. 21 -Il Presidente -Vice Presidente -Segretario**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell' Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.



**Art. 22 –Il rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell' Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell' Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell' Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

**Art. 23 -Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probitari da nominarsi dall' Assemblea dei soci.

Il loro lodo sarà inappellabile.

**Art. 24 -Durata - Scioglimento**

La durata dell' Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell' eventuale residuo attivo del patrimonio dell' Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di all'associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art. 25 –Norma di rinvio**


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.

---

Il Presidente dell'Assemblea

---

Il Segretario dell'Assemblea



**DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER  
L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA**

La Società

.....  
(tipologia) ..... (denominazione)


di.....  
(Comune di residenza)

**DICHIARA**

di non essere affiliata come Società di puro Settore Giovanile

di essere già affiliata come Società di puro Settore Giovanile con il seguente numero di matricola, n° .....  
e denominazione .....

Timbro della Società



Firma del Presidente

\_\_\_\_\_

**N.B.: la presente dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda di affiliazione alla F.I.G.C.**

## **DATI FISCALI**

**CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PARTITA IVA DELLA SOCIETÀ**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**E-MAIL**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


**LEGALE RAPPRESENTANTE (Allegare fotocopia carta d'identità)**

\_\_\_\_\_

Cognome e nome

\_\_\_\_\_

firma



## 5. ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

### ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si ritiene necessario evidenziare alle Società l'importanza che i dati sotto riportati siano esattamente inseriti nel portale web della LND.

Tale attività è fondamentale affinché l'iscrizione al **Registro Nazionale CONI delle Associazioni Sportive** possa andare a buon fine; ricordiamo che solo dopo il buon esito dell'iscrizione all'Ente sarà permesso alla Società di ottenere la certificazione per gli usi necessari alla stessa.

Precisiamo che il sistema informatico della LND provvede a monitorare costantemente lo stato dei dati fiscali riportati dalle Società; nel caso venga riscontrato un errore, verrà prodotta una segnalazione - in automatico - e inviata per posta elettronica all'indirizzo ufficiale della Società.

Ecco perché riteniamo fondamentale riportare – **al termine di questa informativa** – l'elenco degli errori che le Società potranno ricevere; oltre al codice di errore viene descritto il significato e l'azione da intraprendere per sanare il problema.

#### **1) Codice fiscale e denominazione della Società**

Accertarsi che il codice fiscale e la denominazione della società indicati siano conformi a quanto attribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Questi dati potranno essere verificati dal cedolino rilasciato dalla stessa Agenzia delle Entrate o sul sito all'indirizzo <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/verificaCF/Scegli.do?parameter=vericaCf>.

#### **2) Statuto e Atto Costitutivo**

È necessario caricare sul portale LND lo **Statuto e l'Atto Costitutivo** della Società assicurandosi di indicare le data di registrazione all'Agenzia delle Entrate degli stessi e quindi inoltrarli con FIRMA ELETTRONICA. Vi ricordiamo che solo i documenti firmati elettronicamente dalla società e approvati dal C.R. Veneto verranno inviati al registro del CONI.

**N.B.** sul portale del registro 2.0 del CONI gli estremi di registrazione dei documenti (**Atto Costitutivo e/ o Statuto**) devono coincidere nella sezione Anagrafica e nella sezione Documenti (le informazioni di quest'ultima sezione sono quelle che provengono dal caricamento dei documenti nel portale LND).

**In caso di discordanza:**

- **Se è corretta la data indicata sul portale LND**, la società è tenuta a modificare gli estremi di registrazione nella sezione Anagrafica del portale del CONI.
- **Se è sbagliata la data specificata sul portale LND** (e riportata nella sezione Documenti del portale CONI) occorre correggerla; la correzione avviene ricaricando i documenti sul portale LND, apponendo la data corretta e firmando nuovamente elettronicamente i documenti  
Solo successivamente alla ns. approvazione dei documenti, la Società potrà inviare una email a [registro20.si@figc.it](mailto:registro20.si@figc.it) chiedendo l'invio dei documenti al registro del CONI avendo cura di specificare i documenti corretti e le relative date.

#### **3) Organigramma Società e sua Natura Giuridica**

- a. Indicare con correttezza la natura giuridica della società.
- b. **Se la Società ha forma giuridica di Associazione** (riconosciuta o meno), oltre al Presidente - che deve essere il rappresentante legale - deve essere anche esplicitamente indicata la figura del Vice Presidente opportunamente censito nell'organigramma.
- c. **Per le Società che hanno forma giuridica di Società di persone o capitali**, è ammessa la figura dell'Amministratore Unico e quindi non è obbligatoria la presenza di un Vice Presidente.

- d. Se la società ha cambiato rappresentante legale **dopo l'inizio della stagione sportiva** il portale del registro CONI segnalerà un'anomalia; occorre dunque che la Società scriva **anche** al CONI, all'indirizzo di posta elettronica [registro@coni.it](mailto:registro@coni.it) chiedendo il cambio del Rappresentante Legale sul portale CONI; la richiesta deve essere corredata con l'opportuna documentazione (**cedolino rilasciato dall'agenzia delle entrate e copia del documento di identità del nuovo legale rappresentante**).
- e. Verificare la conformità e l'esistenza, presso l'Agenzia delle Entrate, del codice fiscale del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio della Società; la verifica deve essere svolta sempre tramite l'indirizzo web <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/verificaCF/Scegli.do?parameter=vericaCf>. In caso di errore la Società dovrà inviare all'indirizzo di posta elettronica [vecalcio.segreteria@figc.it](mailto:vecalcio.segreteria@figc.it) copia fotografica della tessera sanitaria del soggetto per l'opportuna correzione sul sistema informatico LND.
- 4) Nel caso la Società sia affiliata a più Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva (ad esempio le Polisportive), dovrà accertare che i dati di Presidente, Vice Presidente e Consiglio, combacino tra tutti gli Enti cui è affiliata.**

### **Codici di errore, significato ed azione da intraprendere per la relativa correzione.**

La Società riceverà la segnalazione dall'indirizzo di posta elettronica ([powerserver@dis.lnd.it](mailto:powerserver@dis.lnd.it)):

- 300:** I Consigli inviati dagli organismi non corrispondono (nell'Organigramma non compare il Vice Presidente o ha un codice fiscale errato).  
**Correzione:** **Vedi punto 3.e precedente**
- 310:** La società non ha valorizzato gli estremi dell'atto costitutivo (sono incompleti estremi di registrazione Atto costitutivo/Statuto).  
**Correzione:** **Vedi punto 2**
- 320:** La società non ha valorizzato la data registrazione dell'atto costitutivo (sono vuoti estremi di registrazione e mancano i documenti).  
**Correzione:** **Vedi punto 2**
- 340:** La data dello statuto presente nell'anagrafica societaria non corrisponde con la data del documento (nell'Anagrafica al CONI la data dello Statuto è diversa da quella del file pdf nei Documenti).  
**Correzione:** **Vedi Punto 2**
- 400:** La società non ha valorizzato il campo gruppo sportivo  
**Correzione:** **questo errore va corretto direttamente sul portale del CONI, la società deve specificare eventualmente di non far parte di alcun gruppo sportivo militare come Fiamme Gialle ecc.)**
- 410:** La società non ha valorizzato il campo data di costituzione (manca data costituzione ed estremi di registrazione; - in Organigramma manca Vice Presidente; - manca Data Costituzione Società ed estremi di registrazione **oppure** mancano files pdf nei Documenti).  
**Correzione:** **Verificare l'Organigramma e vedi punto 2**
- 420** La società non ha valorizzato il dettaglio della natura giuridica societaria (manca natura giuridica ed estremi di registrazione mentre nell'Organigramma manca il Vice Presidente, oppure manca natura giuridica ed estremi di registrazione e files pdf nei Documenti).  
**Correzione:** **Vedi Punti 3.b e 3.c**

- 430:** La società non ha valorizzato gli estremi dello Statuto (estremi registrazione vuoti o incompleti e files pdf mancanti nei Documenti).  
**Correzione:** **Vedi Punto 2**
- 440:** La Società non ha valorizzato la data di registrazione dello Statuto (estremi registrazione vuoti o incompleti e files pdf mancanti nei Documenti).  
**Correzione:** **Vedi Punto 2**
- 450:** L'organismo non ha inviato il Presidente del Consiglio societario (Consiglio non aggiornato perché Organigramma vuoto; oppure Consiglio non aggiornato perché su Organigramma Presidente/Vice Presidente non ratificati; oppure Consiglio non aggiornato perché Rappresentante Legale differente dal Presidente).  
**Correzione:** **Controllare l'Organigramma ed in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato dopo il primo di luglio vedi punto 3.d**
- 460:** L'organismo non ha inviato il Vice Presidente del Consiglio societario (manca il Vice Presidente nell'Organigramma; oppure il Rappresentante Legale è differente da quello al CONI in Anagrafica; oppure l'Organigramma è vuoto e mancano Presidente e Vice Presidente).  
**Correzione:** **Controllare l'Organigramma della Società, in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato dopo il primo di luglio vedi punto 3.d**
- 470:** L'organismo non ha inviato almeno un tesserato Dirigente (l'Organigramma è vuoto; oppure manca Presidente e Vice Presidente; oppure il Presidente non è ratificato).  
**Correzione:** **Controllare l'Organigramma della Società**
- 490:** Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto (mancano i files pdf nei Documenti).  
**Correzione:** **Verificare che i documenti siano stati dematerializzati, firmati elettronicamente e approvati dal C.R. Veneto**
- 510:** Il Rappresentante Legale della Società non coincide con il Presidente del Consiglio (il Rappresentante Legale nell'Anagrafica del registro CONI è differente da quello nell'Organigramma).  
**Correzione:** **Vedi punto 3.d**

A seguito di tutti gli interventi effettuati sulle anagrafiche della società e dei Dirigenti in Organigramma, la Società potrà richiedere il nuovo invio dei dati al CONI scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [registro20.si@figc.it](mailto:registro20.si@figc.it) ricordandosi sempre di specificare:

- **Matricola federale e denominazione della Società;**
- **La correzione effettuata**

La LND ha attivato l'account di posta elettronica [registro.coni@lnd.it](mailto:registro.coni@lnd.it) per raccogliere tutte le vostre ulteriori segnalazioni ed eventuali richieste di chiarimenti.

**Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 17 Giugno 2020**

Il Segretario  
Alessandro Borsetto

Il Presidente  
Giuseppe Ruzza